Ordinanza del 02/07/2020 n. 13478 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Contenzioso tributario- Crediti Iva - Istanza di rimborso - Termine biennale di richiesta - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio in secondo grado - Ammissibile.

Massima:

In materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove

Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.

Testo:

Rilevato che

- la H.I. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 luglio 2013, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, ha respinto il suo ricorso per la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di crediti i.v.a. maturati negli anni 2003, 2004 e 2005;

- il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ha accolto il gravame dell'Ufficio, in ragione della tardività dell'istanza di rimborso, presentata dopo la scadenza del termine biennale previsto dall'art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ritenendo rilevante, quale dies a quo di tale termine, la data del pagamento dell'imposta effettuata a seguito di definizione agevolata del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della società;

- il ricorso è affidato a tre motivi;

- l'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione;

- il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;

- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis. 1 c.p.c.;

Considerato che

- con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il termine biennale previsto da tale disposizione normativa decorresse dalla data di registrazione delle operazioni e non già da quella del pagamento indebito;

- con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992, per aver il giudice di appello omesso di dichiarare l'inammissibilità, per novità della questione, del motivo di appello fondato sull'irripetibilità delle somme versate in esecuzione di una definizione agevolata di un processo verbale di constatazione;

- con il terzo motivo si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al momento in cui si è realizzato e cristallizzato l'indebito pagamento dell'imposta;

- per una migliore comprensione della vicenda occorre rilevare che, in relazione ad alcune operazioni di acquisto di beni, la contribuente ha versato al cedente, a titolo di i.v.a. di rivalsa, un importo maggiore di quello che, in base alle pattuizioni contrattuale, avrebbe dovuto corrispondere e che, a seguito di riconoscimento dell'errore, la cedente ha provveduto all'emissione di relative note di credito, registrate dalla contribuente medesima, la quale ha, conseguentemente, provveduto alla corrispondente rideterminazione del saldo dell'i.v.a.;

- con riferimento a tali operazioni, l'Ufficio avrebbe provveduto, secondo la ricorrente, alla notifica di un processo verbale di constatazione con cui ha contestato l'indebita detrazione dell'i.v.a., omettendo di rilevare che l'(originaria) applicazione dell'i.v.a. su un importo individuato in eccesso era stata corretta mediante relative note di credito e che la contribuente aveva contabilizzato, nella liquidazione dell'imposta, la corrispondente minor somma da detrarre;

- quindi, la società sarebbe addivenuta alla definizione con adesione del processo verbale di constatazione, versando l'importo convenuto;

- occorre esaminare prioritariamente, per motivo di ordine logicogiuridico, il secondo motivo di ricorso, che è infondato;

- in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr. Cass., ord., 26 settembre 2017, n. 22399);

- pertanto, quand'anche la questione della irripetibilità delle somme versate in attuazione di una definizione agevolata del processo verbale di constatazione non fosse stata oggetto di specifica eccezione da parte dell'Amministrazione finanziaria in primo grado, ciò non preclude al giudice di appello di rilevare d'ufficio la decadenza della parte, sul presupposto della irrilevanza della data del pagamento di tali somme ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine decadenziale;

- comunque, nel caso in esame, non si sarebbe in presenza di un'eccezione in senso tecnico, soggetta al divieto di cui all'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992, cioè di un fatto che incide - in senso modificativo, impeditivo e estintivo - sulla pretesa creditoria della parte attrice, quanto nella prospettazione di una mera difesa, consistente nella irrilevanza del pagamento eseguito, a sostegno dell'eccezione di decadenza tempestivamente proposta;

- i motivi residui sono infondati;

- in tema di imposte sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile (cfr. Cass. 25 maggio 2018, n. 13129; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20732);

- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

- nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali, in assenza di attività difensiva spiegata dalla parte vittoriosa;

- sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza